

CONSULTA TECNICA PER L'ARTIGIANATO

PREMESSA

L'art. 55, comma 10 della Legge regionale 18 aprile 2012, n. 7 l.r. n. 6/2012 prevede l'istituzione della consulta tecnica per l'artigianato la cui composizione, durata e modalità di funzionamento sono definite con provvedimento della Giunta regionale.

Al fine di adempiere alla citata previsione normativa, le seguenti disposizioni, ispirate a criteri di partecipazione, semplificazione e trasparenza, definiscono il quadro di riferimento per la consultazione e il funzionamento della Consulta.

Articolo 1

Composizione della Consulta

1. La Consulta tecnica per l'artigianato, di cui all'articolo 55 comma 10 della legge regionale 18 aprile 2012 - n. 7 è composta dal Direttore Generale e dal Dirigente dell'Unità Organizzativa competente in materia, da un esperto designato dall'Unione Regionale delle CCIAA, da un rappresentante dell'Associazione Regionale dei Comuni Lombardi (ANCI Lombardia) nonché dai rappresentanti delle seguenti associazioni di categoria più rappresentative del settore:
 - a) Confartigianato Lombardia
 - b) CNA Lombardia
 - c) CASARTIGIANI Lombardia
 - d) CLAAI Lombardia

Articolo 2

Modalità di designazione dei rappresentanti delle associazioni

1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, le Associazioni di cui all'articolo 1 trasmettono, attraverso forme di comunicazione elettronica, alla Unità Organizzativa competente della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione, il nominativo del rispettivo rappresentante alla consulta, nonché di un sostituto in caso di assenza o impedimento.
2. Il Direttore, su proposta del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente, provvede con proprio decreto alla costituzione della Consulta.
3. La partecipazione è a titolo gratuito e non dà diritto a rimborsi delle spese.

Articolo 3

Compiti della Consulta

1. La Consulta è uno strumento permanente di confronto tra la Regione e le associazioni di categoria in materia di artigianato con particolare riferimento ai provvedimenti di interesse delle associazioni di cui all'articolo 1.
2. La Consulta svolge pertanto funzioni di supporto e di proposta in ordine alle politiche in materia di artigianato ed in particolare può:
 - a) formulare proposte di indirizzo alle CCIAA, circa le funzioni in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese;
 - b) formulare pareri circa la normativa di settore per lo svolgimento delle attività artigiane;
 - c) formulare pareri in merito ai ricorsi amministrativi contro i provvedimenti delle CCIAA in materia di annotazione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane nella sezione speciale del registro delle imprese, su richiesta del nucleo di valutazione di cui alla DGR n. IX/4061 del 19/9/2012.

Articolo 4

Modalità di funzionamento

1. La Consulta si riunisce di norma con cadenza mensile e comunque ogni volta che si renda necessario.
2. La Consulta viene convocata dal Direttore, su proposta del Dirigente dell'Unità Organizzativa competente; le convocazioni, l'ordine del giorno e i documenti della riunione sono trasmessi, attraverso forme di comunicazione elettronica, almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la riunione.
3. La Consulta garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori, anche attraverso il sito internet della Direzione Generale.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario dell'Unità Organizzativa competente in materia.
5. La Consulta decade con l'insediamento della nuova Giunta Regionale a seguito di elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.
6. La Consulta nell'esercizio dei propri compiti:
 - può chiedere, ai propri componenti di effettuare approfondimenti, nonché convocare nella propria sede quanti nelle loro funzioni possono fornire informazioni e chiarimenti circa i temi sui quali la consulta stessa deve esprimere il parere o approfondire la conoscenza.